

Codice DB0803

D.D. 20 gennaio 2014, n. 16

Cooperativa "GIUSEPPE DI VITTORIO" autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari del patrimonio realizzato nel Comune di NICHELINO Via AMENDOLA Codice intervento n. 48. Art. 17 L.R. n. 10 del 11 Luglio 2011.

Premesso che:

- la determina n. 19 del 02.02.2004 rinnova l'autorizzazione, già concessa con D.G.R n. 62 – 7293 del 25.03.1996 alla Cooperativa "G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa" a cedere in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento n. 92 alloggi realizzati in NICHELINO – Via Amendola– codice intervento n. 48 - con i finanziamenti disposti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 1° biennio e con i contributi integrativi disposti dalla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la predetta autorizzazione vincola la cessione in proprietà ai soci assegnatari, che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, degli alloggi realizzati in NICHELINO – Via Amendola ai 18 mesi successivi alla pubblicazione sul B. U. R.;

- la legge regionale dell'11 luglio 2011 n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", dispone all'art. 17 "(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)" che gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento;

- la DGR 6 3878 del 21 05 2012 " L.R. 11 Luglio 2011 n. 10, art. 17. Modalità e criteri ai fini dell'autorizzazione alla cessione in proprietà di alloggi destinati alla locazione permanente" stabilisce che:

- in applicazione dell'art. 17 della legge regionale dell'11 luglio 2011 n. 10, gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, dalle cooperative edilizie a proprietà divisa, dalle imprese di costruzione e dalle cooperative di produzione e lavoro, finanziati con contributi pubblici ai sensi della legge 457/78, concessi anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, dalle LL.RR. n. 59/96, n. 16/97, n. 31/99 e con il contributo integrativo di cui alla L.R. 28/76, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari, previa autorizzazione regionale, a condizione che:

- siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione lavori attestata dal Comune sede di intervento;
- il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all'intervento sia concluso e siano stati rilasciati tutti gli attestati dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi;
- i contributi concessi ai sensi delle L.R. 6 agosto 1996, n. 59, L.R. 24 marzo 1997, n. 16 e L.R. 6 dicembre 1999, n. 31, Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), siano stati interamente restituiti, anche anticipatamente, alla Regione Piemonte;
- la richiesta di autorizzazione alla vendita riguardi almeno il 50% degli alloggi facenti parte dell'insediamento costruttivo;

- sia prodotta dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l'impegno a destinare le eventuali plusvalenze alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione permanente;

- che ai fini della richiesta di autorizzazione alla vendita, occorre fare riferimento alle procedure di cui alla D.G.R. n 11-14882 del 28 febbraio 2005 e sia allegata la documentazione prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 103 del 15 giugno 2005;

- che il costo di acquisto dell'alloggio è dato dal valore medesimo, aggiornato annualmente con l'approvazione del bilancio da parte della cooperativa edilizia o dell'impresa di costruzione, oltre all'importo da restituire alla Regione, in un'unica soluzione, pari al 50% dei contributi statali e regionali erogati;

- che le restituzioni dei contributi statali e regionali relativi alle cessioni in proprietà degli alloggi rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge 179/92 e dell'art. 17 della L.R. 10/2011 siano introitate su un apposito capitolo di entrata del bilancio Regionale di nuova istituzione vincolato per l'attuazione degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012";

- la D.G.R. n. 20 - 4543 del 10.09.2012 istituisce i capitoli:

- il capitolo in Entrata n. 36157 "Restituzione di contributi conseguenti all'autorizzazione alla cessione degli alloggi realizzati con contributi pubblici. (Art. 17 della L.R. n. 10/2011);

- il capitolo in spesa n. 262264 "Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012". Riutilizzo delle risorse recuperate a seguito dell'autorizzazione alla cessione degli alloggi (Art. 17 della L.R. n. 10/2011).

Considerato che :

- la Cooperativa "G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa", ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'assegnazione in proprietà ai soci assegnatari che non hanno usufruito dell'efficacia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata;

- la situazione in riferimento all'intervento costruttivo realizzato nel comune di NICHELINO – Via Amendola codice n. 48 risultano n. 13 alloggi pari a mq. 1.117,73 in attesa di rilascio di autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari;

- l'Accordo di Programma, siglato il 26 ottobre 2000 in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 31/3/98 n. 112, tra il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane già Segretario Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte, trasferisce tutta la competenza sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio a proprietà indivisa, finanziato con leggi antecedenti alla legge 457/78, in capo alla Regione Piemonte e di conseguenza anche la restituzione dei contributi, a seguito della cessione degli alloggi, viene introitata dalla Regione;

- la documentazione necessaria per il rilascio all'autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari è stata integrata con la dichiarazione del presidente della cooperativa in applicazione della legge regionale dell'11 luglio 2011 n. 10 e della DGR 6 3878 del 21 05 2012;

- il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all'intervento è concluso;

- ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a versare alla Regione una quota di rivalutazione degli affitti rivalutata in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- i soli conteggi relativi ai contributi regionali da restituire per la cessione in proprietà ai soci assegnatari sono ridotti di quanto precedente versato alla Regione Piemonte in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 28/76;

- che la prossima scadenza delle quote di rivalutazione degli affitti che, ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a versare alla Regione Piemonte è il 30.04.2014;

- con nota prot. 1505/DB0803 (class. 11.130.50) del 17.01.2014 sono stati comunicati con apposito elenco i conteggi relativi agli importi che la Regione Piemonte deve introitare, a seguito della cessione in proprietà ai soci assegnatari dei n. 13 alloggi pari a mq. 1.117,73, relativi all'intervento realizzato dalla Cooperativa "G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa", nel comune di NICHELINO – Via Amendola codice n. 48;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto D.Lgs n.165/2001;

vista la Legge di Contabilità Regionale dell'11.04.2001, n° 7;

vista la determina n. 19 del 02.02.2004;

vista la D.G.R. n. 11 – 14882 del 28.02.2005;

la determina n. 103 del 15.06.2005;

vista la L.R. 23/2008;

vista la legge regionale dell'11 luglio 2011 n. 10;

vista la DGR 6 - 3878 del 21 05 2012;

vista D.G.R. n. 20 - 4543 del 10.09.2012;

vista la nota prot. 1505/DB0803 (class. 11.130.50) del 17.01.2014;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta e dal Consiglio Regionale con le deliberazioni in premessa citate;

determina

- di autorizzare la cooperativa "G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa" con sede in TORINO – Via Perrone 3 a cedere in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento i n. 13 alloggi pari a mq. 1.117,73, relativi all'intervento

costruttivo realizzato nel comune di NICHELINO – Via Amendola codice intervento n. 48 come da elenco allegato alla nota prot. 1505/DB0803 (class. 11.130.50) del 17.01.2014.

L'autorizzazione ha decorrenza immediata e validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo;

- di stabilire che per la cessione ai soci assegnatari dei n. 13 alloggi pari a mq. 1.117,73, la cooperativa “G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa”, beneficiaria dell'autorizzazione, proceda al versamento dei contributi quantificati nella nota prot. 1505/DB0803 (class. 11.130.50) del 17.01.2014.

La stipula degli atti di cessione può avvenire – anche in forma separata entro e non oltre il 30.04.2014 - esclusivamente nei confronti dei soci assegnatari di 13 alloggi pari a mq. 1.117,73 per i quali è stato predisposto il conteggio relativo all'importo da restituire alla Regione Piemonte. Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione degli avvenuti versamenti e dell'art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/94.

Al rogito dovrà essere allegato l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula:

- al Comune di NICHELINO per la verifica ed il controllo sull'applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi;

- alla Regione Piemonte - Settore Programmazione ed Attuazione degli interventi di edilizia sociale;

- di stabilire che l'attuale percentuale d'invenduto, da applicare sui versamenti di cui all'art. 9 della legge regionale 28/76, relativa all'intervento costruttivo realizzato nel comune di NICHELINO – Via Amendola codice intervento n. 48 - riferita a 13 alloggi pari a mq. 1.117,73 - è pari al 14,95%;

- di stabilire che la percentuale d'invenduto, da applicare sui versamenti di cui all'art. 9 della legge regionale 28/76, conseguente all'assegnazione in proprietà – anche in forma separata - dei 13 alloggi pari a mq. 1.117,73 viene stabilita nella determina di accertamento degli importi restituiti come da nota prot. n. 1505/DB0803 (class. 11.130.50) del 17.01.2014;

- di stabilire che - successivamente alla data del 30.04.2014 - la cooperativa “G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa”, per procedere alla stipula degli atti di cessione nei confronti dei soci assegnatari, deve inoltrare regolare richiesta alla Regione Piemonte di quantificazione degli importi da restituire.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e della L.R. 18.10.2010, n. 22.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo